



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, l’articolo 21;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* che, all’articolo 1, comma 616, prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche sia effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, composti da almeno quattro istituzioni;
- VISTO il successivo comma 616-bis dell’articolo 1 della predetta legge n.296 del 2006, inserito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, secondo cui *“i revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze”*;
- VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 secondo il quale *“Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, gli articoli 1 e 2, che disciplinano i controlli di regolarità amministrativa e contabile nelle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* e, in particolare, gli articoli 2,19,20 e 21;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129 concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e, in particolare, l’articolo 49, comma 4, secondo cui *“l’incarico di revisore dei conti ha durata*



## *Al Ministro dell'Istruzione*

triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell'incarico del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica" e l'articolo 50 il quale prevede che "ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalità connesse al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed alla nomina dei revisori dei conti di cui all'articolo 49, aggrega le istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza in ambiti territoriali di revisione, tenendo conto dei piani di organizzazione della rete scolastica approvati nella Regione";

- VISTA la Direttiva 30 dicembre 2010, n. 102, emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare l'istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali e di indirizzo dell'attività degli stessi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° aprile 2019, n. 290, recante la "Nomina dei Revisori dei Conti, triennio 2019-2022".
- VISTA la riorganizzazione degli ambiti scolastici territoriali relativi alle attività di revisione disposta dagli Uffici scolastici regionali a seguito dei piani di dimensionamento adottati dalle Regioni ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- DATO ATTO del dimensionamento della rete scolastica a valere dal 1° settembre 2019 e della creazione di nuovi ambiti territoriali scolastici;
- RITENUTO di dover procedere alla nomina dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2019-2022;

### **DECRETA**

#### Art. 1

A decorrere dalla data del presente decreto, fino al 31 marzo 2022, è conferito l'incarico di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, presso le istituzioni scolastiche che compongono l'Ambito Territoriale Scolastico Revisorile, come indicato nell'*Allegato*, parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2

L'Istituto scolastico capofila provvede alla corresponsione del compenso e dei rimborsi delle spese previsti per lo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti, secondo le norme in vigore.

#### Art. 3

Il presente Decreto è pubblicato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione.

**IL MINISTRO**

*On. dott.ssa Lucia Azzolina*